

# **Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)**

## **Modifica del**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

### **I**

L'ordinanza del 21 maggio 2003<sup>1</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

#### *Art. 16e*

Gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell'attività di ispezione conformemente all'articolo 7a della legge devono eseguire in totale 35 000 controlli all'anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell'articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell'articolo 7a capoverso 3 della legge.

### **II**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 823.201